



COMUNE DI AMBIVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO TUMULAZIONE NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA

- CAMPI D, A, B CIMITERO COMUNALE -

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2020
In vigore dal 29 SET. 2020

ARTICOLO 1. OGGETTO

Il presente Regolamento, norma l'uso delle nuove tombe di famiglia poste nei Campi D, A e B del Cimitero comunale.

ARTICOLO 2. TIPOLOGIA DI TOMBE ED ASSEGNAZIONE

Sono attualmente presenti nel Cimitero comunale, nei viali centrali dei campi D) A) e B), tombe di famiglia da due – o quattro posti, la cui numerazione e sequenza di assegnazione è stabilita con atto di Giunta.

All'interno della a tomba potranno essere tumulate urne cinerarie fino ad un massimo di 4 per ogni posto.

ARTICOLO 3 – CONCESSIONE CIMITERIALE

La tumulazione nelle tombe prevede una concessione Cimiteriale della durata di 30 anni. Alla scadenza della concessione di durata trentennale il Comune si riserva la facoltà di rinnovo della tomba per ulteriori anni 30, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 4 – TARIFFE CIMITERIALI

Le tariffe per la concessione trentennale e rinnovo, sono stabilite annualmente con atto della Giunta comunale.

ARTICOLO 5 MODALITA' PER LA POSA DEL MONUMENTO O LAPIDE

Il concessionario dovrà provvedere, entro un anno dalla data della prima tumulazione, alla posa di un monumento.

Qualora il concessionario non provveda entro i termini stabilitigli verrà applicata un'ammenda di 10,00€ ogni mese di ritardo.

Nel caso di mancata manutenzione del manufatto e nel caso il monumento risultasse pericolante il Comune ordinerà la riparazione, la manutenzione o la rimozione dello stesso a totale spese dei concessionari.

I singoli monumenti dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione rilasciata, previa presentazione di idonea domanda in bollo, corredata da elaborati di progetto redatti da un tecnico.

I progetti dovranno contenere l'indicazione e l'esatto dimensionamento dell'eventuale soletta integrativa in relazione al peso del monumento, così come stabilito nel successivo articolo 7.

ARTICOLO 6. TIPOLOGIA E DIMENSIONE DEI MONUMENTI

Nei monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine

Al fine di uniformare l'altezza dei manufatti con quelli presenti nel campo C) i monumenti non dovranno superare l'altezza di mt. 1.50 dal piano superiore del cordolo che delimita il viale e le piante ornamentali non dovranno superare l'altezza di mt. lineari 1.80 ed estendersi in larghezza oltre l'area di concessione.

La dimensione massima in pianta dei monumenti viene determinata come segue:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a) Tomba a due posti | dimensioni cm. 75 x 180 |
| b) Tomba a quattro posti | dimensioni cm. 165 x 180 |

La posa del monumento dovrà rispettare la posizione del cassone interrato, lasciando spazio idoneo alle operazioni di tumulazione che si realizzeranno accedendo al vestibolo posizionato lateralmente.

ARTICOLO 7. PESO DEI MONUMENTI

Le solette di copertura delle tombe sono dimensionate e collaudate per sopportare un carico massimo ammissibile pari a kg. 1.000/mq. uniformemente distribuito.

Il concessionario nella posa dei monumenti dovrà provvedere, a proprie cure e spese, in relazione al peso di monumento da sovrapporre, alla formazione di soletta integrativa in getto di cls, dimensionata in modo tale da sopportare il carico eccedente rispetto all'ammissibile.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DI TUMULAZIONE

Gli importi relativi ai diritti per la tumulazione sono stabiliti annualmente con atto della Giunta Comunale.

ARTICOLO 9. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti normative in materia cimiteriale.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ARTICOLO 10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto amministrativo di approvazione.

